

## **COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO - ATTIVITÀ**

### **ART. 1**

È costituita l'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) denominata "ARDI – ONLUS", ( già JDF ITALIA ) qui di seguito detta "Associazione". L'Associazione, apartitica e aconfessionale, si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. Assume, agli effetti fiscali, la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al DLgs. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione ha sede legale a Roma.

L'Associazione ha durata illimitata.

### **ART. 2**

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate ai sensi del l'art. 2 del DLgs 460/97.

L'Associazione in particolare si configura come Onlus di tipo erogativo svolgendo attività nel settore:

- Beneficenza (ai sensi del comma 2 bis dell'art. 10 del DLgs 460/97)

che persegue attraverso le attività di seguito elencate:

- effettuare erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a) art. 10 del DLgs 460/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, ed in particolare in favore di organizzazioni che si occupano di ricerca scientifica volta alla cura, alla prevenzione ed allo studio del diabete, in particolare del tipo giovanile e delle sue complicanze.

L'Associazione individua di volta in volta gli enti beneficiari in base alla definizione di progetti già delineati e specifici da realizzare o sostenere le cui finalità siano di chiara utilità sociale.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal DLgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge vigente.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

## **ASSOCIATI**

### **ART.3**

Possono fare parte dell'Associazione, con la qualifica di Soci effettivi, i genitori di figli diabetici di tipo 1 e i diabetici di tipo 1 e, con la qualifica di Soci onorari, le persone o le Istituzioni che abbiano come attività ed interessi il diabete mellito e le complicanze ad esso connesse nonché tutti coloro che manifestino interesse agli scopi dell'Associazione.

Sull'ammissione delibera il Consiglio direttivo; per la nomina dei Soci onorari è richiesto voto unanime del Consiglio direttivo oppure, in mancanza di unanimità, la nomina sarà rimessa

all'Assemblea.

#### **ART. 4**

Per essere ammessi all'Associazione occorre presentare domanda rivolta al Consiglio direttivo. La presentazione della domanda di Associazione comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto vigente.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio direttivo.

La qualifica di Socio non è trasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci, i loro eredi o aventi causa sul patrimonio dell'Associazione in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo.

#### **ART. 5**

La qualifica di Socio si perde:

- a. per dimissioni da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b. per il mancato pagamento della quota di iscrizione annuale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- c. per l'esclusione: nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Collegio dei Proviviri delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso.

Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

### **RISORSE ECONOMICHE**

#### **ART. 6**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c. eredità, donazioni e legati;
- d. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f. proventi delle cessioni di beni e/o servizi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

### **ORGANI**

#### **ART. 7**

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea
- b. Il Consiglio Direttivo

- c. Il Presidente
- d. Il Collegio dei Probiviri
- e. Il Revisore dei conti
- f. Il Comitato scientifico

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

## **ASSEMBLEA**

### **ART. 8**

L'Assemblea è costituita dai soli Soci effettivi che hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

Ad essa possono partecipare, se invitati dal Consiglio direttivo, i Soci onorari i quali hanno facoltà solo di formulare proposte che devono essere votate al pari di quelle dei Soci effettivi.

È ammessa la delega, che deve essere rilasciata per iscritto senza altri requisiti di forma ed ogni delegato può essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe.

### **ART. 9**

Spetta all'Assemblea in sede ordinaria:

- a. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b. deliberare, su relazione del Revisore dei Conti, circa il conto consuntivo dell'anno precedente;
- c. deliberare, su relazione del Presidente, circa il bilancio preventivo;
- d. eleggere direttamente il Presidente a norma del successivo art. 20;
- e. eleggere gli altri componenti del Consiglio direttivo a norma del successivo art. 13;
- f. eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri a norma del successivo art. 21;
- g. nominare il Revisore dei Conti a norma del successivo art. 22;
- h. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio direttivo vorrà ad essa sottoporre.

Spetta all'Assemblea in sede straordinaria deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

### **ART. 10**

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

Inoltre l'Assemblea può essere convocata quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente o dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei Soci effettivi.

Alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente, con invito da spedirsi, anche a mezzo di posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'invito deve riportare l'Ordine del Giorno nonché le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione.

### **ART. 11**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero da altra persona designata dai Soci effettivi intervenuti.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario Generale o, in sua assenza, da altra persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

### **ART. 12**

Ogni Socio effettivo ha diritto ad un voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o

rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

*Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche con modalità telematiche (videoconferenza, skype e simili), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:*

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;*
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;*
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;*
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.*

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **ART. 13**

La gestione dell'Associazione è affidata al Consiglio direttivo composto, oltre che dal Presidente, da altri Soci effettivi nominati dall'Assemblea in numero minimo di quattro e massimo di dieci.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni: i suoi membri sono rieleggibili.

### **ART. 14**

Qualora nel corso dei tre anni si rendessero vacanti uno o più posti nel Consiglio direttivo, lo stesso Consiglio provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

### **ART. 15**

La convocazione del Consiglio direttivo è fatta dal Presidente o dal Vice Presidente con invito da spedirsi, anche a mezzo di posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno; esso inoltre può essere convocato quando il Presidente lo ritenga opportuno e deve essere convocato quando ne faccio richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

### **ART. 16**

Al Consiglio direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio direttivo spetta inoltre:

- a. eleggere al suo interno il Vice Presidente;
- b. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario generale e Tesoriere;

- c. amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- f. individuare gli enti beneficiari in base alla definizione di progetti già delineati e specifici da realizzare o sostenere le cui finalità siano di chiara utilità sociale, scegliendoli tra i progetti presentati e valutati dal Comitato scientifico (metodo peer review);
- g. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- h. decidere sull'ammissione e la decadenza degli associati;
- i. determina l'ammontare della quota annuale di iscrizione ed eventuali;
- j. deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460;
- k. deliberare, a norma dell'art. 3 del presente Statuto, il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 4;
- l. nominare i componenti del Comitato Scientifico, informando i soci in sede di assemblea ordinaria;
- m. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
- n. qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie.

#### **ART. 17**

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto le riunioni del Consiglio direttivo ed in caso di assenza viene sostituito dal Vice Presidente ovvero, se anche questi è assente, da un membro del Consiglio direttivo designato dagli intervenuti.

Le funzioni di Segretario del Consiglio direttivo sono svolte dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, da un membro del Consiglio designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione.

#### **TESORIERE**

#### **ART. 18**

Il Tesoriere dura in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Egli sovrintende alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, opportunamente riferendone al Consiglio direttivo.

#### **SEGRETARIO GENERALE – UFFICI**

#### **ART.19**

Il Segretario Generale collabora con il Presidente nell'attuazione delle disposizioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea; coordina gli uffici e i servizi dell'Associazione ed ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo quelle soluzioni e quei provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statuari.

Il Segretario Generale redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e li raccoglie sotto la sua responsabilità in due specifici libri.

## **PRESIDENTE**

### **ART. 20**

Il Presidente, nominato tra i Soci effettivi, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Egli ha rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dà attuazione alle delibere dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, in ciò coadiuvato dal Segretario Generale.

Inoltre il Presidente può adottare provvedimenti necessari ed urgenti che devono però essere sottoposti alla successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **ART. 21**

L'Assemblea nomina tre Probiviri scegliendolo tra i soci effettivi, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sono deferiti ai Probiviri i seguenti compiti:

- a. risolvere tutte le questioni relative all'interpretazione ed all'applicazione del vigente Statuto;
- b. la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati;
- c. deliberare l'esclusione del Socio a norma dell'art. 5;

I Probiviri si pronunciano allorché ne siano investiti dal Consiglio direttivo o dal Presidente oppure da almeno un terzo dei Soci effettivi. Le pronunzie dei Probiviri sono inappellabili.

## **REVISORE DEI CONTI**

### **ART. 22**

Il Revisore dei Conti è scelto dall'Assemblea tra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o negli Albi professionali, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti controlla la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione accertando il rispetto delle norme statuarie, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza dello stato patrimoniale e del conto consuntivo alle risultanze contabili; presenta all'Assemblea una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento della gestione e sui criteri seguiti nella valutazione dei beni.

## **COMITATO SCIENTIFICO**

### **ART. 23**

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 7 membri nominati dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

Svolge funzioni consultive di indirizzo scientifico e valuta l'opportunità di:

- a. sostenere e curare la realizzazione di studi su scala nazionale ed internazionale concernenti l'organizzazione e l'efficacia dei servizi di diagnosi, prevenzione e cura del diabete e delle complicanze connesse;
- b. consenso a partecipare a studi o sperimentazioni nazionali o internazionali certificati;
- c. dare il patrocinio ad eventi per i quali ne sia stata fatta richiesta pertinenti le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- d. valutare i progetti degli enti beneficiari da realizzare o sostenere;

I membri del Comitato scientifico possono partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio direttivo. L'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Scientifico sono definiti nel regolamento dell'Associazione.

## **BILANCI**

### **ART. 24**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo corredato con la relazione sulle principali attività svolte nell'anno e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Revisore.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

## **MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 25**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad organizzazione non lucrativa di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 26**

L'Associazione può articolarsi in Sezioni Regionali dotate di piena ed autonoma capacità giuridico-amministrativa e fiscale, ma strettamente vincolate alle decisioni del Consiglio direttivo dell'Associazione per quello che riguarda la destinazione e la entità dei finanziamenti ai progetti di ricerca, borse e premi di studio e per tutte le altre attività comune agli scopi istituzionali dell'Associazione.

Il funzionamento e l'operato degli Organi delle Sezioni Regionali possono, in ogni momento, essere sottoposti al controllo da parte del Consiglio direttivo dell'Associazione.

### **ART. 27**

Nell'ambito dell'Associazione è vietato qualsiasi cumulo di cariche.

### **ART. 28**

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono le norme di diritto comune.